

Formazione Docenti
Ambito 11 Modena

**Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella
didattica digitale integrata
(Parte II)**

Giovanni Fasan
Dirigente scolastico ITE Melloni - Parma
12 aprile 2021

La scuola a prova di privacy: vademecum del Garante



www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5_602002

La scuola a prova di privacy: vademecum del Garante

REGOLE GENERALI

Studenti e famiglie informate

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche private

Dati sensibili e giudiziari: alcuni esempi concreti

Diritto di accesso ai dati personali

Violazione della privacy

VITA DELLO STUDENTE

Iscrizione a scuole e asili

Temi in classe

Voti ed esami

Comunicazioni scolastiche

Disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento

Gestione del servizio mensa

Dalla scuola al lavoro

Curriculum e identità digitale dello studente

La scuola a prova di privacy: vademecum del Garante

MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE

Cyberbullismo e altri fenomeni di rischio

Smartphone e tablet

Immagini di recite e gite scolastiche

Registrazione della lezione e strumenti compensativi

PUBBLICAZIONE ON LINE

Pubblicità e trasparenza

Portale unico dei dati della scuola

Graduatorie del personale e supplenze

Pagamento del servizio mensa

Servizi di scuolabus

VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI CASI

Videosorveglianza contro furti e vandalismi

Questionari per attività di ricerca

Marketing e promozioni commerciali

Iscrizioni:

Nell'ambito della scuola pubblica non è necessario acquisire il consenso per trattare i dati personali ai fini dell'iscrizione o di altre attività scolastiche. I dati richiesti non possono riguardare informazioni eccedenti e non rilevanti.

Temi in classe:

Non lede la normativa privacy l'assegnazione di temi in classe aventi ad oggetto il mondo personale o familiare dell'alunno. In caso di lettura in classe l'insegnante dovrà trovare il giusto equilibrio tra esigenze didattiche e tutela dei dati personali. Restano comunque fermi gli obblighi di segreto professionale o d'ufficio e quelli relativi alla conservazione dei dati personali degli alunni contenuti nei temi.

Voti ed esami:

I voti e gli esiti degli esami sono pubblici. Tuttavia non possono essere pubblicate informazioni sullo stato di salute degli alunni. Il riferimento a prove differenziate sostenute da studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento non va inserito nei tabelloni ma solo nell'attestazione da rilasciare allo studente

•**Comunicazioni scolastiche:**

Il diritto–dovere di informare le famiglie sull' attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire nelle circolari dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo.

Pubblicazioni:

Non si può pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento del servizio mensa; né può essere diffuso l'elenco degli studenti che usufruiscono gratuitamente di tale servizio. Gli istituti scolastici e gli Enti locali non possono pubblicare online gli elenchi dei bambini che usufruiscono dei servizi di scuolabus. Tale diffusione non può assolutamente essere giustificata affermando che si sta procedendo in tal senso solo per garantire la massima trasparenza del procedimento amministrativo.

Disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento:

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere materiale, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali. Non è consentito pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa.

Servizio mensa:

Gli enti locali che offrono il servizio mensa possono trattare – secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti - i dati sensibili degli alunni indispensabili per la fornitura di pasti nel caso in cui debbano rispondere a particolari richieste delle famiglie legate, ad esempio, a determinati dettami religiosi o a specifiche condizioni di salute.

Alcune particolari scelte, infatti (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori e degli alunni.

Dalla scuola al lavoro:

Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole secondarie possono comunicare o diffondere i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali utili ad agevolare l'orientamento. Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.

Curriculum e identità digitale dello studente:

L'ultima riforma della scuola del 2015 ha istituito il cosiddetto “curriculum dello studente” che raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. Le modalità per la sua realizzazione sono demandate a un apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'utilizzo delle immagini durante le recite, laboratori didattici e viaggi di istruzione:

Non violano la privacy le riprese e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. In questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e in particolare sui social.

Registrazione delle lezioni e strumenti compensativi:

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro esplicito consenso.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l'utilizzo di apparecchi in grado di registrare.

In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano

Utilizzo dello smartphone:

L'utilizzo di cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma per fini personali.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse.

- La videosorveglianza a scuola:**

L'INTERESSE DEGLI INDIVIDUI PREVALE SULLE
ESIGENZA DI TUTELA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO.
È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli
istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare
l'edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese
alle sole aree interessate.

- Telecamere finte:**

Installare una videocamera finta a scopo di deterrenza è
vietato in quanto potrebbe condizionare immotivatamente il
comportamento delle persone

Questionari per attività di ricerca:

La raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, per attività di ricerca effettuate da soggetti legittimati attraverso questionari è consentita soltanto se gli studenti, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Studenti e genitori devono comunque essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

La privacy nella didattica a distanza

Premessa

Un passo indietro...

«La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, sollecita l'intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e (dall'altro lato... ndr) del fare, per l'appunto, “comunità” e non interrompe il percorso di apprendimento»

Nota MI 17.03.2020 n. 388

Premessa giuridica

Nella situazione emergenziale marzo-giugno 2020 ogni azione umana si doveva svolgere a distanza:

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Dichiara lo stato di emergenza, all'epoca, fino al 31 luglio 2020

La premessa normativa: DL 23.02.2020 n. 06, conv. in legge 05.03.2020, n. 13

Art. 1, comma 2, lett. d)

sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (legittimazione giuridica della DAD)

DPCM 25.02.2020* (valido per Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte)

Art. 1, lett. d)

i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità

(* atto amministrativo, non ha forza di legge e ha carattere di fonte normativa secondaria, utilizzato, di norma, per dare attuazione a disposizioni di legge; è inoltre sottratto a questioni di legittimità costituzionale)

DPCM 04.03.2020

Art. 1 lett. g)

i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (n.d.r.: stessa norma dell'art. 1, lett. m, del DPCM 10.04.2020 e del DPCM 26.04.2020);

Nota esplicativa MI 17.03.2020 n. 388 a firma Capo Gabinetto Bruschi

DL 08.04.2020 n.22 conv. in L. 05.06.2020 n. 40

Art. 2 (misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/21), comma 3:

..... in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

Modalità giuridiche nell'attuazione della DAD

I dirigenti scolastici possono attivare di concerto con gli organi collegiali competenti (DPCM 25.02.2020)

I dirigenti scolastici attivano (DPCM 04.03 e ss. già citati)

il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza (DL 08.04.220 n. 22)

C'è o no obbligo DAD ? DL 23.02.2020 n. 06, conv. in L. 05.03.20 n. 13

E la normativa generale sulla didattica ???

Collegio Docenti (art. 7, secondo comma, lettera a, Dlgs 297/94):

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa

Consigli di classe/Team didattico (art. 5, Dlgs 297/94)

Dipartimenti per programmazione

DAD e alunni disabili (L. 104/92 e Dlgs 63/17)

Punto di riferimento il PEI e normativa relativa

- Continuazione del processo di inclusione.
- Interazione a distanza con l'alunno e tra l'alunno e gli altri docenti
- Interazione a distanza con la famiglia
- Materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di DAD
- Monitoraggio dello stato di realizzazione del PEI.

DAD e alunni DSA (L 170/2010 e DM 5669 12.07.2011)

- Punto di riferimento il PDP e normativa relativa
- Strumentazione tecnologica già sperimentati
- Utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi

Stesse indicazioni per gli alunni BES

DAD e Privacy - Comunicato Garante 30 marzo 2020

Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

- Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali per conto della scuola occorre stipulare un contratto (es. registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola)
- Per piattaforme più complesse (piattaforme non didattiche), si possono attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, con configurazioni modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).
- La scuola deve assicurarsi che i dati trattati siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

DAD e Privacy - Comunicato Garante 30 marzo 2020

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

- Il trattamento di dati deve limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.
- Garantire una specifica protezione dell'utilizzo dei dati dei minori, in particolare, relativamente a fini di marketing o di profilazione (mediante contratto).

DAD e Privacy - Comunicato Garante 30 marzo 2020

Correttezza e trasparenza nell'uso dati

- Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le scuole informare gli interessati (alunni, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile relativamente alle caratteristiche essenziali del trattamento dei dati che viene effettuato.
- Relativamente ai docenti si dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

DAD e Privacy - Nota del MI prot. n. 11600 del 3 settembre 2020

Dalla DAD alla DDI..... Non solo cambio di acronimo

Piattaforme: È necessario attivare i soli servizi strettamente necessari alla DDI, verificando che dati di personale scolastico, studenti e loro familiari non vengano trattati per finalità diverse e ulteriori che siano riconducibili al fornitore. In particolare, bisogna evitare l'inserimento di tracker e analytics, notifiche push (per le App), font, resi disponibili da terze parti, o altri elementi che possono peraltro comportare il trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea e/o il monitoraggio delle attività degli utenti

DAD e Privacy - Nota del MI prot. n. 11600 del 3 settembre 2020

Occorre il consenso ? Il consenso dei genitori non costituisce una base giuridica per il trattamento in quanto l'attività DDI rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica.

Aspetti giuridici della valutazione DDI

Valutazione è competenza funzionale dei docenti (DPR 122/09, Dlgs 62/17)

- Criteri generali Collegio Docenti ex art. 7 Dlgs 297/94
- Applicazione Consigli di classe/Team didattici ex art. 5 Dlgs 297/94

Aspetti giuridici della valutazione DDI

L 24.04.2020 n. 27 conv. in Legge del DL 18/2020 (cd. Curaltaia), art 87, comma 3 ter:

«La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 »

Aspetti giuridici della valutazione DDI

Linee guida per la didattica digitale integrata trasmesse con DM 89/2020 chiariscono infine che:

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.

Grazie per l'attenzione

Giovanni Fasan